



COMUNE DI CARANO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Approvato con deliberazione n. 10 del Consiglio Comunale di data 3/05/2014

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Carano dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto d'imposta e composizione

1. La IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. A sensi all'articolo 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, si dà atto che il Comune di Varena ha attivato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e pertanto, in luogo della TARI, prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.

Art. 4 – Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692 della L. 147/2013, la Giunta comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

TITOLO II° - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE I.M.U.

Art. 5 – Riferimenti normativi

1. L'Imposta Municipale Propria è disciplinata dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 16 dd. 02.03.2012, convertito con modifiche dalla L. 44, dd. 26.04.2012, dall'art. 1 comma 380 della L. 228, dd. 24.12.2012 e dall'art. 1, commi 707-729 della L. 147, dd. 27.12.2013.

Art. 6 – Presupposto dell'Imposta Municipale Propria

1. L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto impositivo il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti all'art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 7 – Definizioni delle fattispecie imponibili

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria valgono le seguenti definizioni:
 - a. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le sue pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Le aree edificabili limitrofe o perimetrali ad un edificio esistente, sono in generale da considerarsi autonomamente imponibili, fatta salva la possibilità del soggetto passivo di dimostrarne, qualora non già rilevata d'ufficio, l'effettiva destinazione meramente pertinenziale ai sensi dell'art. 817 cc, tenuto conto, altresì, dell'eventuale volumetria residuale. L'area costituisce comunque oggetto di autonoma imposizione in tutti i casi di utilizzazione edificatoria, anche per ampliamenti orizzontali o verticali del fabbricato esistente, a far data dall'inizio lavori.
 - e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 8 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a. Il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
 - b. il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
 - c. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - d. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto d'abitazione, ai sensi dell'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44.

Art. 9 – Base imponibile

1. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, per i fabbricati iscritti in Catasto il valore è determinato da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5% come disposto dall'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 4, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato oggetto d'intervento è comunque utilizzato.

6. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 4, al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, tenendo conto delle caratteristiche proprie delle singole aree edificabili e particelle fondiarie, eventualmente integrando con abbattimenti specifici da applicarsi ad esempio nei periodi di adozione degli strumenti urbanistici, ovvero nel caso di interventi di recupero edilizio o ristrutturazione, o in considerazione di altre situazioni normative o fattuali meritevoli di valutazione. Il Comune può, altresì, prevedere criteri automatici di aggiornamento dei valori. Eventuali criteri già deliberati dall'Amministrazione ai fini ICI, si intendono applicabili anche ai fini IMUP.

7. Qualora il contribuente abbia versato sulla base di un valore delle aree edificabili superiore ai valori determinati dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento, al contribuente non spetta alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata. Conseguentemente i rimborsi potranno essere effettuati solo nel caso di errori di calcolo, doppi versamenti, versamenti incompetenti o simili.

Art. 10 – Riduzioni della base imponibile

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, della Legge 6 luglio 2002, n.137".
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

- gravi carenze statiche: ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
- b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia

3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'I.M.U.P. decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

4. Ai fini della riduzione prevista dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. per fruire della medesima riduzione.

Art. 11 – Aliquote e detrazione di imposta

1. Le aliquote e le detrazioni di imposta sono stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. Le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 12 - Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.

2. Nel caso in cui il Comune deliberi una aliquota maggiore allo 0,76 %, il contribuente è tenuto a versare al Comune stesso la differenza d'imposta derivante dalla maggior aliquota, contestualmente al versamento della quota dovuta allo Stato.

3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.

4. Le attività di accertamento sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dalle medesime a titolo di imposta, interessi e sanzioni, ivi compresa la quota destinata allo Stato.

Art.13 – Esenzioni ed esclusioni

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. 504/1992 e dell'art. 8 della L.P. 25/2012, sono esenti dall'imposta gli immobili situati sul proprio territorio posseduti dallo Stato, da Regioni, Province, Comuni e da altri enti locali territoriali, utilizzati sia a fini istituzionali che ad altri scopi. Sono inoltre esenti quelli posseduti dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 707, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'imposta municipale propria non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, come definite al precedente art. 7, con eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

5. Si applicano inoltre le esenzioni previste dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettere:

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in virtù del quale rientrano tutti i Comuni della Provincia Autonoma di Trento;

6. Ai sensi dal combinato disposto dalla Legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, art. 8, comma 1 e dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettera i), sono esenti gli immobili non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che siano oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) Legge 20 maggio 1985 n. 222.

7. Le esenzioni e le esclusioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 14 – Aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77 ed alla L.P. 15/1993.

Art. 15 – Assimilazione ad abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:

- a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.

Art. 16 - Versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi.

5. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Ai sensi del comma 168 dell'art. 1 della Legge 296/2006, il contribuente non è tenuto al versamento dell'imposta, quando l'importo complessivo annuo è inferiore o uguale ad € 5,00.

Art. 17 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni conoscibili dal Comune.
3. Rimane tuttavia l'obbligo dichiarativo per le fattispecie indicate nel Decreto Ministeriale di approvazione del Modello di Dichiarazione IMU, con riferimento in particolare ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Catasto, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta, per le quali l'omessa dichiarazione nei termini stabiliti comporta la decadenza dei benefici di legge.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
6. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

TITOLO III° - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASI

Art. 18 – Oggetto del tributo per i servizi indivisibili

1. Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è collegato all'erogazione da parte del comune di servizi rivolti alla collettività ed è disciplinato dall'articolo 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.

Art. 19 Presupposto impositivo

1. Il tributo per i servizi indivisibili ha per presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 20 – Base imponibile

1. La base imponibile del tributo per i servizi indivisibili è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come definita nel precedente art. 9.

Art. 21 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui all'art. 7.

2. Per gli immobili oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dall'apposito verbale.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI secondo percentuale di riparto fra i due soggetti, determinata nel provvedimento di approvazione delle aliquote, nei limiti previsti dalle norme in vigore.

Art. 22 – Aliquote

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, approva le aliquote e l'eventuale detrazione, con possibilità di differenziare le medesime in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Negli anni successivi in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 23 – Detrazione per abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità immobiliare classificata nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 come definite ai fini dell'Imposta Municipale Propria dall'art. 13 comma 2 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201.
2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
3. Il Comune, con la delibera di cui al comma 2, può estendere la detrazione per abitazione principale, stabilendone il relativo ammontare, anche all'occupante o al detentore dell'unità immobiliare, purché per quest'ultimi ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonché alle unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, analogamente al criterio vigente per la componente IMU.

Art. 24 – Esenzioni

1. Sono esenti dal Tributo per i Servizi Indivisibili:
 - a) gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali c'è l'obbligo di autonomo accatastamento, posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere a), e b), della legge provinciale n. 3 del 2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol, dai comuni, dalle comunità e dai loro enti pubblici strumentali;
 - b) gli immobili individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);

d) gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo accatastamento, nei quali vengono svolte attività di tipo produttivo e imprenditoriale rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), ad eccezione:

- 1) degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale;
- 2) degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C 1 e D 5 e destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate;
- 3) dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A 10.

2. Sono esenti dall'applicazione della percentuale TASI minima da essi dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli occupanti dell'immobile.

3. Sono altresì esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 7 comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e ss.mm., come di seguito richiamati:

- i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a condizione che siano oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222 (attività religiose) ferma restando la disciplina degli utilizzi misti delineata dall' art. 91 bis del D.L. 24.01.2012 n. 1.

4. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giorno del mese successivo dalla richiesta da presentare tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime informazioni.

Art. 25 – Servizi indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili è riportata nell'allegato A) del presente regolamento con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2. Con la delibera di determinazione delle aliquote TASI, saranno aggiornati annualmente i predetti costi, che potranno essere anche integrati con eventuali nuove voci di spesa stanziata in bilancio e rilevanti ai fini della quantificazione degli oneri inerenti i servizi indivisibili comunali.

Art. 26 – Versamento

1. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Non si procede al versamento della TASI qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 5,00. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

5. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 27 – Dichiarazioni

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Catasto.

6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili e se contenenti gli estremi catastali, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.

8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Catasto, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

TITOLO IV° - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TARI

Art. 28 – Forme di prelievo riguardanti la gestione dei rifiuti

1. Per la copertura integrale dei costi che si riferiscono al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI) disciplinata dell'art. 1, commi da 641 a 667, della Legge 27 dicembre 2013, n. 217.
2. Il comune intende avvalersi del disposto dell'art. 1, comma 668 della Legge n. 217/2013, avendo realizzato un sistema di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, già dal 2004. Si rinvia pertanto alle disposizioni regolamentari e tariffarie già definite in fase di conferimento del servizio al gestore, "società in house" Fiemme Servizi SPA
3. La tariffa di cui al comma 2, è disciplinata in coerenza con gli indirizzi stabiliti in materia dalla Provincia Autonoma di Trento ed è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 29 – Normativa di rinvio

1. E' confermata la disciplina regolamentare in materia di applicazione del corrispettivo relativo alla gestione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 di data 14.10.2004.

TITOLO V° - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 30 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 2.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).
2. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
 - b) numero massimo di 4 rate trimestrali;
 - c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
 - d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
 - e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Art. 31 – Accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e di quanto successivamente previsto dall'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In tale

fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo.

Art. 32 – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 36.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IMUP oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
4. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue.

Art. 33 – Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui al D.L. 16/2014, alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e provinciali in materia. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata

Art. 35 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

Servizi indivisibili
Previsioni di spesa bilancio 2014

int.	Voci di spesa per: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (polizia municipale), illuminazione pubblica, manutenzione del verde pubblico	
		SPESA COMPLESSIVA
01	Personale	
	Viabilità – manutenzione strade	14.460,00
	Polizia municipale	
	Illuminazione pubblica	
	Manutenzione verde pubblico	
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	
	Viabilità – manutenzione strade	4.300,00
	Polizia municipale	
	Illuminazione pubblica	1.500,00
	Manutenzione verde pubblico	
03	Prestazione di servizi	
	Viabilità – manutenzione strade	16.800,00
	Polizia municipale	
	Illuminazione pubblica	27.740,00
	Manutenzione verde pubblico	
04	Utilizzo di beni di terzi	
	Viabilità – manutenzione strade	
	Polizia municipale	
	Illuminazione pubblica	
	Manutenzione verde pubblico	
05	Trasferimenti	
	Viabilità – manutenzione strade	1.200,00
	Polizia municipale	
	Illuminazione pubblica	
	Manutenzione verde pubblico	
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	
07	Imposta e tasse	
	Viabilità – manutenzione strade	
	Polizia municipale	
	Illuminazione pubblica	
	Manutenzione verde pubblico	
	TOTALE	66.000,00